



Protocollo F.I.C.
Organi di Giustizia

21 LUG. 2022

n° 58

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO
- IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE -

ha emesso la presente

PRONUNCIA

nel procedimento 002/2022 inerente il TROFEO TAPPA FILIPPI 2022 di Genova del 2 giugno 2022.

FATTO

1. All'esito della pubblicazione e presa visione, sul sito www.canottaggio.org dei risultati della Manifestazione di cui in oggetto, questo Giudice Sportivo Nazionale (di seguito anche GSN) avviava il presente procedimento d'ufficio ex art.33 p 1 lett. a) del Regolamento di Giustizia Federale (RGF), incaricando la Segreteria Organi di Giustizia (SOG), con nota del 07/06/2022 ,dell'acquisizione dei documenti ufficiali della Regata. In pari data venivano prelevati direttamente dal sito di cui in premessa: -“ Bando di Regata”, - “Regolamento di Regata”,-“Schema Strutturale Organizzativo Trofeo “Lido Filippi “2022 Coastal Rowing e Beach Sprint Rowing” –Schema Strutturale Organizzativo Circuito Regate Scolastiche e Universitarie 2022”.- “Appendici al Regolamento Master”-“Elenco società iscritte per gara” - “Statistica equipaggi per gara”- “Programma Gare” ufficiale- Risultati Gare” ufficiali.

Il 09/06/2022 pervenivano: il Rapporto del Presidente di Giuria alla CDA, con allegati Rapporti GGAA Ausiliari; Verbale delle Regate; documento ex art.6 del Regolamento Organizzativo delle Regate; Elenco Società iscritte e dei relativi Dirigenti resp./Tecnici resp..

2. Dall'esame comparato dei “Risultati gare”, del “Programma gare”, dell”Elenco società iscritte per gara” e “Statistica equipaggi per gara”, si ravvisava, nella gara n. 2 , ore 10,00, Quattro Coastal Rowing Master F, Finale, la irregolare partecipazione degli equipaggi SANREMO AC (14) e SANREMO AC (misto ROWING GE, SANTOSTEFANO) (23), in quanto, alla chiusura delle iscrizioni, rimanendo i predetti equipaggi unici iscritti dello stesso Affiliato, la gara non veniva annullata, gli stessi gareggiavano e venivano classificati anche ai fini dell'assegnazione dei punteggi validi per la classifica del Trofeo “Lido Filippi”2022.

Pertanto, con provvedimento del 14 giugno 2022 veniva fissata per il giorno 22 giugno 2022 la data della Pronuncia, concedendosi termine per l'invio di memorie e documenti non oltre due giorni prima della pronuncia e disponendosi tempestiva comunicazione del provvedimento, a cura della SOG, ai Legali Rappresentanti degli Affiliati: SANREMO AC, ROWING GE, SANTOSTEFANO, al Presidente del COL della Regata

Procedimento 002/2022

Nazionale TROFEO TAPPA FILIPPI 2022 di Genova del 2 giugno 2022, al Presidente del Comitato Regionale Liguria, al Presidente di Giuria della Regata Nazionale TROFEO TAPPA FILIPPI 2022 di Genova del 2 giugno 2022, (p.t. la CDA), al Segretario Generale della FIC.

3. In esito, il 15 giugno 2022 perveniva a mezzo p.e.c. memoria difensiva prot. n.09 ST/fa di pari data redatta dal dott. Sergio Tommasini, in qualità di Presidente della Canottieri Sanremo A.S.D., con la quale si osservava quanto segue.

1) *“Si prende atto che il procedimento riguarda la classifica della regata del 2 giugno 2022 a Genova ai fini dell’assegnazione dei punteggi di partecipazione e di risultato validi per il “Trofeo Filippi Lido 2022”.*

2) *Dal testo dell’atto comunicato non si comprende quali norme federali e/o del bando di regata sarebbero state violate, il che rende impossibile redigere osservazioni nel merito su motivi di diritto.*

3) *Si può desumere che il Giudice Sportivo d’ufficio ritenga illegittimo che il COL ed il Presidente di Giuria abbiano fatto svolgere la regata n.2 delle h.10 del 2 u.s. con la presenza di un equipaggio integralmente societario ed uno misto tra più società.*

4) *Nella specialità non vi sono stati equipaggi ritirati dopo l’iscrizione.*

5) *Il COL e/o il Presidente di Giuria non hanno avvisato la Canottieri Sanremo e/o i suoi rappresentanti a Genova di aver rilevato situazioni che potessero portare all’annullamento della regata.*

6) *Come facilmente verificabile sul sito della Federazione Italiana Canottaggio è stato pubblicato il giorno 1 giugno us il programma gare indicante per la regata n.2 delle ore 10 4x+master femminile la regolare presenza alla partenza di due equipaggi:1) Canottieri Sanremo e 2) Misto Canottieri Sanremo, Rowing Club e Santo Stefano.*

7) *Sia in sede di accredito che alla partenza della regata nulla è stato comunicato ai due equipaggi e/o ai rappresentanti delle tre società.*

8) *La regata ha avuto regolare svolgimento ed al termine della stessa è stata effettuata la premiazione, sono stati pubblicati i risultati sul sito federale e sullo stesso è apparso anche l’articolo di commento con l’indicazione e le foto dei due equipaggi medagliati.*

9) *Non risulta siano stati presentati reclami e/o ricorsi da parte di terzi.*

10) *In precedenti occasioni il Giudice Sportivo nulla ha eccepito in merito all’omologazione del risultato di regate FIC svoltesi con le medesime modalità, vedasi ad es. Genova 25 aprile 2021, di interesse regionale, regata n.53 2x master F, creando così un legittimo affidamento tutelabile dall’ordinamento sportivo (all.n.1).*

11) *Le dieci vogatrici iscritte dei due equipaggi e delle tre società, nonché le stesse società, subirebbero da una decisione che annullasse le regate svolte dei gravi ed irrimediabili danni:*

a) *Laddove tempestivamente preavvisate della presunta irregolarità della composizione della lista dei partecipanti ai fini della regolarità della regata avrebbero potuto decidere di chiedere di essere fatte gareggiare in altra regata, del caso anche senior, avendone i requisiti, essendo identica la distanza di gara e la quota di iscrizione pagata, contribuendo con il punteggio di partecipazione e quello di risultato al punteggio previsti dal Trofeo;*

b) *chi di loro avesse deciso di non partecipare alla regata non avrebbe affrontato i costi della trasferta ed il disagio di sottrarre tempo agli altri propri impegni personali e familiari.”*

Concludeva, dunque, la Canottieri Sanremo, chiedendo a questo Giudice di voler “omologare il risultato della regata anche ai fini dell’assegnazione dei punteggi di partecipazione e di risultato del Trofeo Filippi 2022.”

4. Conseguentemente, visto l’art.35 co 2 del RGF, con Provvedimento del 21 giugno 2022, integrando quanto rilevato nel proprio provvedimento del 14 giugno 2022, in ordine alle irregolarità rilevate, relativamente alle norme violate (p.1 delle Generalità alle Appendici al Regolamento Master - art.3 p.1 lett a) RGF) nonché ai soggetti interessati (SANREMO AC, COL, Presidente di Giuria), onde evitare di pretermettere qualsivoglia diritto di difesa, veniva rinviata al giorno 29 giugno 2022 la data della Pronuncia.

5. Successivamente, il 24 giugno 2022 perveniva a mezzo p.e.c. ulteriore memoria difensiva prot.n.11ST/fa, datata 23 giugno 2022, del dott. Sergio Tommasini in qualità

di Presidente della Canottieri Sanremo A.S.D.; con essa, la Canottieri Sanremo, visto il Provvedimento del GSN del 21 giugno 2022, "osserva e contesta":

1. *Il punto 1 delle Generalità alle Appendici del Regolamento Master recita testualmente: "Le gare valide per classifiche o titoli nazionali Master, con equipaggi unici iscritti o tra più equipaggi dello stesso affiliato, in caso di impossibilità di effettuare accorpamenti tra categorie, saranno annullate".*

2. *Trattandosi di norme di appendice l'art. de quo costituisce norma speciale non applicabile per analogia ma solo ed esclusivamente ai casi per i quali è espressamente prevista ossia "le gare valide per classifiche o titoli nazionali master".*

3. *Le regate cui la norma si riferisce sono quindi esclusivamente quelle previste dal regolamento stesso alle appendici 1, 2, 3 e 4.*

4. *Le regate di Genova del 2 giugno 2022 non erano "gare valide per classifiche o titoli nazionali master" e comunque non erano tra quelle previste nella normativa speciale indicata dal Giudice Sportivo nella nota che si contesta.*

5. *In ogni caso in atti risulta pacifico che la regata contestata non si è svolta con la partecipazione di equipaggi di un'unica società ma con quella di un equipaggio societario e di uno "misto" tra più società.*

6. *Peraltro si eccepisce e si contesta che la normativa indicata dal Giudice Sportivo fosse legittimamente in vigore in quanto trattandosi di "Appendice al Codice di Gara" la legittimità della sua applicazione non può che conseguire alla necessaria approvazione della Giunta Nazionale del Coni così come il "Codice di Gara" approvato prima dalla FIC e poi definitivamente con Delibera Giunta Nazionale del CONI n. 549 del 18 dicembre 2017.*

7. *Si contesta inoltre fermamente che la Canottieri Sanremo abbia posto in essere condotte che possano configurare l'infrazione di cui all'art. 3 punto 1 lett. a del Regolamento di Giustizia Federale e ciò risulta evidente alla semplice osservazione dei fatti:*

a. *La Canottieri Sanremo ha regolarmente iscritto i suoi equipaggi.*

b. *La Canottieri Sanremo non ha ricevuto alcuna comunicazione dalla FIC, dal COL, dai Giudici Arbitri e/o da qualsivoglia altro soggetto che non avrebbe potuto prendere parte alla regata n. 2, anzi era regolarmente inserita nel programma gare sia nel giorno antecedente la regata che nel giorno di effettuazione della stessa.*

c. *La Canottieri Sanremo non ha alcuna responsabilità, nella denegata ipotesi che sia valida ed applicabile al caso di specie la norma richiamata dal Giudice Sportivo ("punto 1 delle Generalità alle Appendici del Regolamento Master"), laddove i competenti Organi Federali non abbiano provveduto ad annullare la regata.*

d. *Anzi la Canottieri Sanremo laddove la norma sia applicabile ex post dal Giudice Sportivo risulterebbe essere parte lesa in quanto non ha potuto modificare le proprie iscrizioni e far gareggiare i propri tesserati in altri equipaggi come avrebbe avuto diritto di fare laddove la regata fosse stata tempestivamente annullata, del che si riserva richiesta risarcimento danni."*

Richiamando integralmente il contenuto delle due memorie depositate, ultimava la Canottieri Sanremo, chiedendo al GSN di voler "omologare il risultato della regata anche ai fini dell'assegnazione dei punteggi di partecipazione e di risultato del Trofeo Filippi 2022 e ad ogni altro effetto, in via di estremo subordine che siano riconosciuti alla stessa se non i punteggi di risultato quantomeno quelli di partecipazione."

In ogni caso, chiedeva "che la Canottieri Sanremo venga riconosciuta totalmente estranea ad ogni ipotesi d'infrazione di cui all'art. 3 punto 1 lett. a del Regolamento di Giustizia Federale."

6. Il 27 giugno 2022 perveniva a questo GSN, la memoria difensiva s.p. datata e spedita il 25/06/2022 alla SOG dal Presidente di Giuria Sig. Eugenio Cavallo, il quale osserva: "L'art. 6 del Regolamento Organizzativo delle Regate, all'ultimo comma riporta: "Al termine dell'accreditamento il Presidente di Giuria subentra nella direzione diretta della fase sportiva delle gare mentre il COL dovrà provvedere agli aspetti organizzativi e a quanto previsto dalla norma 46..." Pertanto, lo scrivente ritiene di non aver avuto capacità e competenza nel rilevare la irregolarità dei due equipaggi della Società SANREMO, atteso che quest'onere incombe al COL nella sua conoscenza degli atti d'iscrizione e nella potestà autorizzativa.

Ciò tenendo anche presente quanto previsto dal primo comma dell'art. 16 del citato Regolamento che può prevedere la presenza di due equipaggi societari qualora autorizzati dal Consiglio Federale a partecipare e pertanto autorizzati dal COL."

Concludeva, pertanto, il Presidente di Giuria, chiedendo a questo Giudice di "valutare con la migliore predisposizione questa mia memoria e di riconoscere la mia estraneità

alla Sua prospettata ipotesi di infrazione della "prescrizione ex p.1 delle Generalità alle Appendici al Regolamento Master che configura l'infrazione di cui all'art.3 p.1. lett. a) del Regolamento di Giustizia Federale." Per ultimo, ad ogni buon fine, rappresentava di non avere precedenti disciplinari quale tesserato della FIC tenuto altresì conto della ultradecennale attività di Giudice Arbitro della stessa Federazione.

7. A questo punto, esaminate dette ultime memorie, nonché la documentazione già presente in atti, questo Giudice riteneva opportuno variare quanto già riportato nel proprio Provvedimento del 21 giugno 2022 in ordine alle irregolarità come rilevate. Pertanto, nel riscontrare a carico dell'Affiliato SANREMO AC la violazione della prescrizione ex p.1 delle Generalità alle Appendici al Regolamento Master, nonché dell'art. 3 p.2, lett.a) del RGF, ed a carico del COL la violazione della soprarichiamata prescrizione nonché degli artt. 5 e 6 del RoR e dell'art.3 p.1, lett.a) del RGF, con Provvedimento del 29 giugno 2022 veniva rinviata al giorno 8 luglio 2022 la data della Pronuncia.

8. Conseguentemente il 5 luglio 2022 perveniva dalla Canottieri Sanremo A.S.D. la memoria difensiva Prot. n. 12 ST/fa di pari data. In essa vengono preliminarmente richiamate le sottoriportate norme federali e del Bando sottolineandone gli aspetti applicativi al caso de quo: in primis l'All. A allo Statuto FIC, art.10, nonché il Regolamento Organizzativo delle Regate, art.6, ed inoltre l'art.16, co.2, ed ancora l'art.21 relativamente ai compiti del Presidente di Giuria riportati al 1[^] co., ed infine riguardo al Bando di Regata, viene citato l'art.2.

Successivamente viene osservato: *"Così come non è compito del Giudice Arbitro verificare che gli Organi Federali preposti abbiano adempiuto in modo corretto agli incumbenti previsti dallo Statuto e dai Regolamenti, anche se in suo capo permane quanto previsto dall'art.21, così nessuna norma statutaria e/o Regolamentare della Federazione Italiana Canottaggio impone alla Società iscrivente di verificare la regolarità delle procedure sopra richiamate, che si ripete sono di esclusiva competenza della Federazione Italiana Canottaggio per le Regate Nazionali.*

Nel caso di specie, trattandosi di "Gara Nazionale" (Cfr. Bando Regata art.2), la normativa è estremamente chiara: "Per le regate a carattere Nazionale la Federazione, attraverso i propri sistemi telematici ed informatici finalizzati alla gestione delle regate, effettua il controllo delle iscrizioni, la formazione delle eventuali batterie e l'assegnazione per sorteggio "random dei numeri d'acqua" nel caso di equipaggio unico iscritto o di più equipaggi dello stesso affiliato unici iscritti in una specialità, la gara relativa è annullata ed il soggetto sarà avvisato tempestivamente per poter fare le variazioni del caso".

Alla Canottieri Sanremo non può essere imputata alcuna irregolarità laddove:

- 1) *Non è stata avvisata di essere ritenuta società unica iscritta, sul punto peraltro si richiamano dubbi ed eccezioni svolte nelle due precedenti memorie sia in merito all'applicabilità della normativa de quo a regata priva di punteggio per le classifiche nazionali sia in merito alla circostanza che nel caso di specie un equipaggio era integralmente societario e l'altro "misto" tra tre differenti soggetti affiliati.*
- 2) *E' stato omissso da parte della FIC l'avviso di cui all'art.10 dell'allegato A allo Statuto FIC, ad avviso dello scrivente peraltro non dovuto per le eccezioni svolte nelle precedenti difese e sopra richiamate.*
- 3) *Il Programma Gare generato dai sistemi informatici di cui si avvale la FIC prevedeva la disputa della regata de quo con due equipaggi: uno Canottieri Sanremo ed uno Misto Sanremo, Rowing, Santo Stefano.*
- 4) *Non risulta in atti che il documento che l'art.6 del ROR che obbligatoriamente deve essere emesso alla fine delle procedure di verifica delle iscrizioni per attestare la regolaritàsegnali delle irregolarità in merito all'iscrizione e/o all'ammissione alla regata di Genova del 2 giugno u.s. dei due equipaggi 4x+master femminile Canottieri Sanremo e Misto Canottieri Sanremo/ Santo Stefano/ Rowing Club.*
- 5) *La buona fede della Canottieri Sanremo nel caso de quo NON può assolutamente essere messa in dubbio ed alla stessa NON è imputabile né a livello doloso, né a livello colposo né per responsabilità oggettiva alcuna violazione a norme Statutarie e/o Regolamentari della FIC.*
- 6) *Anzi una volta inseriti nel programma gare, all'esito delle verifiche di esclusiva competenza della Federazione Italiana Canottaggio, l'equipaggio della Canottieri Sanremo e quello Misto Sanremo, Santo*

Stefano, Rowing laddove non si fossero presentati alla partenza sarebbero stati soggetti alle sanzioni di cui all'art.25 p.1 ROR.

7) *In ogni caso incombeva al Presidente di Giuria, laddove ne avesse ravvisato i presupposti, di annullare la regata, subentrando lo stesso nelle competenze della FIC e del COL come dallo stesso G.A. richiamato, ai sensi dell'art.46.*

8) *La ratio dell'art.10 dell' all. A allo Statuto è da ravvisarsi nel bene tutelato che è quello di non attribuire punteggi validi per le Classifiche Nazionali statutarie e di Regolamento Organico nei casi previsti dalla norma, così da evitare l'assegnazione di punteggio agonistico alle Società ai fini del diritto all'esercizio di voto assembleare.*

9) *La Regata di Genova del 2 giugno benchè di carattere nazionale non assegnava alcun punteggio valido per le classifiche nazionali statutarie.*

Per ultimo ad ogni buon fine la Canottieri Sanremo asd rappresenta di non avere precedenti disciplinari quale affiliato FIC tenuto conto della ormai novantennale attività in ambito federale."

Ultimava la Canottieri Sanremo chiedendo al GSN, 1) *"in via preliminare ed in ogni caso di riconoscere la sua totale estraneità alla prospettata ipotesi di infrazione della "prescrizione ex p.1 delle Generalità alle Appendici al Regolamento Master che configurerebbe l'infrazione di cui all'art.3 p.1 lett.a) del RGF, anche laddove, e si contesta, tale normativa sia legittimamente applicabile in assenza di visto di conformità del CONI ed applicabile alla regata di specie pur essendo tale normativa applicabile alle sole tipologie di regate in esse previste, in quanto non vi è alcuna previsione statutaria e/o regolamentare che un Soggetto affiliato debba sostituirsi alle attività che Statuto e Regolamenti impongono agli Organi centrali della stessa Federazione Italiana Canottaggio ed al COL.*

2. *Nel merito convalidare i risultati della regata 4x+ Master F svoltasi a Genova il 2 giugno 2022, ed in subordine nella denegata ipotesi di annullamento degli stessi, disporre la restituzione delle tasse di iscrizioni versate..."*

9. Pertanto, preso atto della seguente affermazione costituente parte della suddetta memoria *"6)all'esito delle verifiche di esclusiva competenza della Federazione Italiana Canottaggio...."*; preso altresì visione dell'art.6 del RoR, questo GSN, con Ordinanza Ord.1/001/22 del 5 luglio 2022, richiedeva al Segretario Generale della FIC di predisporre, a cura della competente struttura federale/esofederale il riscontro ai seguenti quesiti.

1) *"La Regata TROFEO TAPPA FILIPPI 2022 di Genova del 2 giugno 2022, essendo stata certificata "Gara nazionale ed essendo gara Promozionale (p.2 del Bando) è stata gestita per i controlli ex art.6 del RoR dalla Federazione?"*

2) *Nell'ambito di una Regata Nazionale Promozionale, in fase/a seguito di iscrizioni da parte di un Affiliato, si richiede di conoscere se:*

- *Nel caso di equipaggi unici iscritti o tra più equipaggi (unici iscritti) dello stesso Affiliato, il " sistema telematico ed informatico di gestione gara",prevede una specifica funzione automatica/manuale di " annullamento gara"."*

10. La SOG, in esito, il 6 e 7 luglio 2022, trasmetteva il riscontro alla suddetta ordinanza predisposto dall'Ufficio Affiliazione- Tesseramento- Gestione Gare- GGAA della FIC:

- mail del 6 luglio 2022: *"1. La gara è stata gestita dal Comitato Regionale FIC Liguria; 2. In fase di creazione del programma gare, il sistema annulla automaticamente quelle specialità che vedono un unico iscritto o più iscritti della stessa società."*

- mail del 7 luglio 2022: *"Ad integrazione di quanto comunicato con nota sottostante sul quesito 2) posto dal GSN Dr. Nicola Moschella, si precisa che:*

• *il sistema mette in stato di annullato la gara che può essere però forzatamente riattivata dall'operatore che utilizza il software."*

11. Di conseguenza, questo Giudice, riteneva opportuno variare quanto già riportato nel proprio Provvedimento del 29 giugno 2022 in ordine alle irregolarità come rilevate, ritenendo rilevante la posizione del Comitato Regionale FIC Liguria.

Pertanto, riscontrate a carico dell'Affiliato SANREMO AC la violazione della prescrizione ex p.1 delle Generalità alle Appendici al Regolamento Master, nonché

dell'art. 3 p.2, lett.a) del RGF, ed inoltre, a carico del COL, unitamente al Comitato Regionale Liguria, la violazione della soprarichiamata prescrizione nonché degli artt. 5 e 6 del RoR e dell'art.3 p.1, lett.a) del RGF, con Provvedimento del 8 luglio 2022 veniva rinviata al giorno 19 luglio 2022 la data della Pronuncia.

12. Successivamente, con Provvedimento dell'11 luglio 2022, ritenendo opportuno variare quanto già riportato nel proprio provvedimento dell'8 luglio 2022, questo GSN rinviava al 20 luglio 2022 la data della Pronuncia.

13. In esito, il 14 luglio 2022 perveniva dalla Canottieri Sanremo A.S.D. la memoria difensiva Prot. n.16 ST/fa di pari data.

In essa l'Affiliato "Osserva":

1) *In via preliminare si eccepisce che la richiesta di chiarimenti alla Segreteria Federale effettuata con Ordinanza Istruttoria 5 luglio 2022 dall'Ill.mo Giudice Sportivo sia stato procedimento del tutto irrituale, in quanto come successivamente è stato fatto con l'ordinanza 8 luglio 2022 con il Comitato Regionale FIC Liguria il Giudice Sportivo avrebbe dovuto mandare alla Segreteria Federale non una mera richiesta di chiarimenti ma una formale contestazione.*

2) *Parimenti irrituali appaiono le due successive email della Segreteria Federale del 6 e 7 luglio 2022, che peraltro sono prive di ogni documentazione comprovante quanto riferito dalla stessa Segreteria e carenti nell'informativa.*

a) *Pacifico che la Regata di Genova del 2 giugno 2022 avesse carattere di Regata Nazionale, quindi spettava da Regolamenti Federali alla Federazione Italiana Canottaggio seguire direttamente le procedure di iscrizione e quanto previsto dai Regolamenti Federali.*

b) *I Regolamenti Federali non prevedono la facoltà degli Organi Centrali della Federazione di delegare a terzi la gestione delle iscrizioni delle Regate Nazionali.*

c) *Peraltro in atti manca una qualsivoglia delega da parte degli Organi Centrali agli Organi Periferici delle attività che in forza dei Regolamenti Federali incombono alla Segreteria Federale ed ai propri collaboratori.*

d) *Pur prendendo normalmente per corretta, sia pure senza riscontro fattuale, l'affermazione della Segreteria Federale che il " sistema annulla automaticamente quelle specialità che vedono un unico iscritto o più iscritti della stessa società", non vi è alcuna prova:*

- *che all'operatore "delegato" sia stato trasmesso il sistema operativo corretto e che lo stesso fosse perfettamente funzionante,*

- *che il sistema abbia correttamente funzionato evidenziando la necessità di "l'annullamento",*

- *che il sistema non abbia correttamente funzionato nel non evidenziare la necessità di annullamento della regata, riconoscendo invero che la stessa non fosse assoggettabile alle disposizioni di cui al punto 1 dell'Appendice al Regolamento Master vuoi per la natura di "promozionale" non assegnante punteggi validi per le classifiche nazionali, vuoi perché non rientrante tra le regate espressamente indicate nel Regolamento de quo,*

- *che il sistema di "annullamento" sia forzabile dall'operatore,*

- *che nel caso concreto non vi è alcun riscontro che l'operatore, che allo stato non si sa chi fisicamente sia in quanto non indicato nelle email della federazione del 6 e 7 luglio, abbia forzato il sistema di annullamento per consentire lo svolgimento della regata.*

3) *Di tutte le operazioni sopra indicate la Segreteria Federale avrebbe dovuto dare prova fattuale, producendo la delega ad altro organo, producendo il tipo di programma trasmesso ed indicando il nominativo dell'operatore, producendo infine concreto riscontro, sicuramente recuperabile dalle tracce informatiche del programma, che lo stesso sia stato forzato. In ogni caso la Federazione non ha versato in giudizio il documento prescritto dall'art. 6 del RoR (vedasi note 6 luglio u.s.) nel quale il sistema dovrebbe certificare la regolarità o meno delle procedure.*

4) *Laddove il programma abbia correttamente dato l'allert ma sia stato forzato, del che non vi è prova alcuna in atti, dovrebbe essere data la prova che ciò non sia avvenuto per mero errore di un operatore inesperto e/o mal supportato nelle indicazioni sul come gestire correttamente il programma, tanto meno è stata data la prova che laddove ciò fosse volontariamente avvenuto sia stato fatto per favorire la società iscritta piuttosto che per consentire l'effettuazione di una regata in più a fini propagandistici e promozionali della Federazione e/o della Società capofila del COL.*

5) *In ogni caso la piena ed esclusiva responsabilità per ogni circostanza indicata nei precedenti punti da 1 a 4 è riconducibile agli Organi Centrali della Federazione Italiana Canottaggio, organo deputato a svolgere direttamente dette operazioni.*

6) Giova infine evidenziare:

- a) che in sede di accredito la Canottieri Sanremo ha sostituito un componente dell'equipaggio, e nessuno ha eccepito nulla o informato la stessa che la regata avrebbe dovuto essere annullata;
 - b) che i Capitani dei due equipaggi hanno regolarmente firmato il prescritto foglio di uscita in mare davanti ai Giudici Arbitri FIC ed anche in questa occasione nessuno ha eccepito alcunchè;
 - c) che gli equipaggi della Canottieri Sanremo si sono presentati alla linea di partenza, nella piena disponibilità del Presidente di Giuria e che questi, ai sensi di regolamenti federali, laddove avesse ritenuto che la regata avrebbe dovuto essere annullata NON avrebbe dovuto consentirne la partenza anche per non esporli inutilmente a rischi derivanti dalla partecipazione alla regata stessa che avrebbero anche potuto non trovare copertura assicurativa laddove effettivamente sia stata irregolare (es. collisione con altri equipaggi poiché nella stessa partenza sono stati fatti partire equipaggi e 4 ed a 2 vogatori).
- 7) Si ricorda infine che la non presentazione alla partenza dei due equipaggi Canottieri Sanremo e Misto Sanremo/ Rowing/Santo Stefano avrebbe dovuto essere sanzionata con la multa da 25 euro per vogatore.

PTM

La Canottieri Sanremo asd chiede che l'Ill.mo Giudice Sportivo voglia:

- 1) in via preliminare ed in ogni caso di riconoscere la sua totale estraneità alla prospettata ipotesi di infrazione della "prescrizione ex p.1 delle Generalità alle Appendici al Regolamento Master che configurerebbe l'infrazione di cui all'art.3 p.1 lett. a) del Regolamento di Giustizia Federale", anche laddove, e si contesta, tale normativa sia legittimamente applicabile in assenza di visto di conformità del CONI ed applicabile alla regata di specie pur essendo tale normativa applicabile alle sole tipologie di regate in esse previste, in quanto non vi è alcuna previsione Statutaria e/o regolamentare che un Soggetto affiliato debba sostituirsi alle attività che Statuto e Regolamenti impongono agli Organi centrali della stessa Federazione Italiana Canottaggio, a terzi dagli stessi ritualmente delegati, al COL ed ai Giudici Arbitri in sede di firma del Registro Uscite in mare e di procedure di partenza.
- 2) Nel merito convalidare i risultati della regata 4x+Master F svoltasi a Genova il 2 giugno 2022, ed in subordine nella denegata ipotesi di annullamento degli stessi, disporre la restituzione delle tasse di iscrizioni versate, con riserva di richiedere i danni per le spese di trasferta sostenute e/o la perdita di diverse opportunità di partecipazione alla regata e/o di diversa allocazione delle barche e del tempo dei tesserati.

Con osservanza".

14. Il 18 luglio 2022 perveniva a questo GSN la memoria difensiva datata e spedita il 15/07/2022 alla SOG dal Presidente del Comitato Regionale FIC Liguria, avv. Carola Maccà. In essa, visti i Provvedimenti del GSN del 14/06/2022 e 08/07/2022, "contestate integralmente le circostanze dedotte nell'oggetto del provvedimento e contestata la sussistenza di qualsivoglia responsabilità ascrivibile al Comitato Regionale FIC Liguria e/o a suoi delegati per le asserite (e non provate) condotte illegittime descritte, espone ed osserva quanto segue:

1. Preliminarmente si rileva che la regata in questione era una gara nazionale, aperta anche a Federazioni straniere, ed espressamente indicata come non valida per le classifiche nazionali Master (né per le classifiche nazionali nelle altre categorie) come si evince dal bando di regata approvato dalla FIC. Appare pertanto improprio ed errato il richiamo svolto da codesto Giudice Sportivo al punto 1 delle Appendici al Regolamento Master Generalità (approvato dal CF il 5.3.2022), laddove è previsto l'annullamento delle gare, nel caso di impossibilità di effettuare accorpamenti tra categorie, per le gare con equipaggi unici iscritti o tra più equipaggi dello stesso affiliato, essendo la disposizione limitata espressamente alle "gare valide per classifiche o titoli nazionali Master".

Trattandosi di norma speciale, essa non può che valere per le sole ipotesi disciplinate e non può considerarsi applicabile in via analogica.

Peraltro, la gara contestata si è disputata non tra più equipaggi di uno stesso soggetto affiliato, ma tra un equipaggio societario ed uno misto societario.

Si aggiunga che la normativa asseritamente considerata applicabile, e quindi violata, non può ritenersi efficace e valida in assenza di approvazione della Giunta Nazionale CONI e la Giustizia Sportiva FIC non può essere legittimata ad assumere provvedimenti sulla base di un regolamento che assume violato che non sia stato approvato.

2. La Tappa Filippi, quale gara nazionale, era gestita tramite i sistemi telematici ed informatici federali che attualmente, quando vengono utilizzati in loco, operano non più in remoto ma online. E' il sistema a verificare in modo automatico le iscrizioni ed a formare le eventuali batterie. Non è dato sapere quale versione del programma sia stata utilizzata per la gara del 2 giugno u.s., trattandosi di informazioni

e di elementi che sono in esclusivo possesso e controllo della Federazione, né se tale sistema possa aver registrato dei bug.

Certamente si può escludere che il sistema abbia annullato in automatico la gara in questione, come supposto (in assenza di prova, contraddittorio e di verifica delle date in cui siano state apportate eventuali modifiche al programma federale che regola l'iscrizione alle competizioni) dagli stessi uffici federali ed ancor più, si deve escludere che il sistema sia stato forzato dallo scrivente CR che, una volta "create le serie" in automatico dal programma federale, si è limitato a prenderne atto.

Delle due l'una: o il sistema non ha annullato la gara poiché, come sopra evidenziato, la gara era da ritenersi valida, non applicandosi la normativa richiamata nel provvedimento di contestazione dell'illecito sportivo; o non l'ha annullata per un qualche errore di sistema che evidentemente costituisce un'ipotesi di caso fortuito.

Del sistema è eventualmente responsabile chi detiene/controlla/gestisce il programma e chi in base alla normativa regolamentare ne effettua il controllo, non lo scrivente Comitato Regionale FIC.

Peraltro ci si chiede per quale motivo Codesto Giudice Sportivo abbia ritenuto di assumere informazioni esclusivamente dalla Segreteria Federale FIC e non, visto il contenuto delle apodittiche affermazioni riportate nelle due comunicazioni dell'Ufficio, anche dal Comitato Regionale FIC Liguria, nei cui confronti si è deciso di estendere immediatamente il procedimento, in assenza di qualsivoglia principio di prova, anzi in contrasto con le risultanze documentali agli atti ed in aperto contrasto con la normativa vigente che individua negli organi federali, e non in quelli periferici, il soggetto competente alla gestione delle regate a carattere nazionale. Ciò in aperta violazione del principio di parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo.

Sul punto è chiaro l'art.5 del RoR che circoscrive la responsabilità del Presidente del COL e dell'Organo periferico regionale nei limiti di quanto disposto dal successivo art. 6, il quale, a sua volta, imputa il controllo delle iscrizioni alla Federazione per le regate nazionali.

Lo stesso art.6, comma 4 prevede che "al termine dell'accreditamento, il sistema per la gestione informatica delle iscrizioni, di cui si avvale la Federazione o l'Organo periferico federale, redigerà automaticamente il programma gare generando contestualmente un documento che attesti la regolarità delle procedure. Il documento sarà allegato al verbale delle regate."

Tale documento - questo è l'unico elemento certo ed incontestabile del presente procedimento - è stato correttamente generato dal sistema informatico ed è stato quindi consegnato al Presidente di Giuria per essere allegato al verbale della regata, trasmesso alla Federazione.

3. A tali circostanze dirimenti, si aggiunga inoltre come il compito di verificare, da ultimo, la regolarità delle competizioni ed omologare i risultati non spetti assolutamente allo scrivente, né al COL, bensì al Presidente di Giuria che, evidentemente, ha ritenuto legittima la partecipazione dei due equipaggi alla gara in questione. Anche qualora - il che si contesta - la gara avrebbe dovuto essere annullata, senza voler trovare per forza condotte fraudolente ove non vi sono, è evidente che vi sia stata, nella concitazione del momento, una incolpevole errata valutazione ovvero una mera disattenzione nel verificare il programma gare stampato, il tutto anche da parte del Presidente di Giuria in completa buona fede.

4. Ci sia, in ultimo, consentito stigmatizzare il coinvolgimento dello scrivente Organo periferico regionale anche sotto un altro ed ulteriore profilo che emerge dal raffronto con l'unico precedente pubblicato dell'anno scorso, il proc. N.1/2022 relativo alla Regata Regionale selettiva di Candia Canavese del 6.3.2022.

Nel procedimento promosso dal GSN per l'essere stata disputata una gara con due equipaggi di un unico soggetto affiliato, CEREAS SC, nessuna infrazione è stata imputata e nessuna sanzione è stata irrogata (e correttamente) al relativo Comitato Regionale.

Si ritiene quindi che a maggior ragione nel caso di specie, ove la gara non era regionale ma nazionale ed ove, come detto, la gara non era valida per le classifiche nazionali (né statutarie né master), a dispetto di una regata regionale valida per le classifiche nazionali, non si debbano ravvisare responsabilità e violazioni di sorta in capo al CR.

Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, non può quindi imputarsi allo scrivente Comitato Regionale FIC alcuna irregolarità e dovrà, anzi, essere valutata anche nei suoi confronti la perfetta buona fede e lo spirito collaborativo dimostrato dallo stesso nei confronti degli uffici per la buona riuscita della regata nazionale. PTM

Il Comitato Regionale FIC Liguria, nella persona del Presidente *pro tempore* Carola Maccà chiede che l'ill.mo Giudice Sportivo voglia:

- in ogni caso riconoscere la sua totale estraneità alla prospettata ipotesi di infrazione della "prescrizione ex p.1 delle Generalità alle Appendici al Regolamento Master nonché agli artt. 5 e 6 del

Regolamento Organizzativo delle Regate” che configurerebbe “l’infrazione di cui all’art.3 p.1 lett. a) del Regolamento di Giustizia Federale” anche laddove, e si contesta, tale normativa sia legittimamente applicabile in assenza di visto di conformità del CONI ed applicabile alla regata di specie, per tutte le ragioni esposte in narrativa.”

DIRITTO

15. Preliminarmente, visto il vigente Regolamento di Giustizia Federale, si rileva che il presente procedimento, instaurato d’ufficio ex art.33.1 lett. a) entra nella competenza del Giudice Sportivo Nazionale ai sensi dell’art.29.1 lett.a) ed e) atteso che i fatti in esame sono avvenuti in occasione della Regata nazionale “Trofeo Tappa Filippi 2022” di Genova del 02 giugno 2022, regolarmente indetta.

Nel merito.

16. L’ “Appendice 2 al Regolamento Master” richiamata per riferimento normativo dallo “Schema Strutturale Organizzativo Trofeo “Lido Filippi”2022” soggiace alla prescrizione sancita al p.1 delle Generalità applicabili alle “Appendici al Regolamento Master” approvate con delibera del Consiglio Federale n. 39/ 2022.

Detta prescrizione recita.” 1. *Le gare valide per classifiche o titoli nazionali Master, con equipaggi unici iscritti o tra più equipaggi dello stesso affiliato, in caso di impossibilità di effettuare accorpamenti tra categorie, saranno annullate.*”

Trattasi di una disposizione tutelante l’essenza ed il valore della *competizione sportiva* mediante la statuizione di un numero minimo di competitori, a salvaguardia dell’ agone sportivo quale leale prova di sé in gara con altri; la competizione in tal senso costituisce “l’elemento oggettivo” dell’attività sportiva propriamente detta (*Lezioni di Diritto Sportivo, G. Liotta – L. Santoro, Giuffrè Editore*).

Elemento oggettivo che viene richiamato nell’odierno procedimento , atteso che lo “Schema Strutturale Organizzativo Trofeo Filippi 2022” soggiacendo alla soprariportata prescrizione, stabilisce altresì che il Trofeo sarà “*consegnato ...per premiare l’affiliato che risulterà primo classificato...*”. Quindi, la classifica richiamata non può che essere conseguenza di gare con la presenza di almeno due Affiliati, ovvero caratterizzata da “sfide” tra Affiliati nell’ambito delle varie Tappe costituenti il Trofeo.

L’importanza data dal Legislatore Federale a questa prescrizione è testimoniata dal suo ripetuto richiamo nelle Carte Federali.

Infatti, il Regolamento Organizzativo delle Regate, all’art.10 co 9 pure prevede che l’iscrizione ad una gara di un solo equipaggio o più equipaggi dello stesso soggetto affiliato comporta l’annullamento della gara.

Inoltre, l’allegato”A” allo Statuto Federale, al p.10 delle Regole per l’attribuzione dei punti (art.9, 1° co, lett.c) dello Statuto, dispone: “*Nelle regate dei Campionati d’Italia, Nazionali, Interregionali e Regionali, nel caso di equipaggio unico iscritto o di più equipaggi dello stesso affiliato unici iscritti in una specialità, la gara relativa è annullata ed il soggetto sarà avvisato tempestivamente per poter fare le variazioni del caso.*”

Ciò premesso, in merito all’informativa, il Regolamento Organizzativo delle Regate, al 2° comma dell’art. 16 sancisce: “..... *le eventuali variazioni d’iscrizione devono essere*

effettuate nei tempi e con le modalità previste all'art.10/4 del presente regolamento. La comunicazione o la pubblicazione a cura del COL, nel sito web indicato a bando, della statistica degli equipaggi iscritti a iscrizioni chiuse costituisce informativa per i soggetti affiliati con equipaggi risultanti "unici iscritti".

Orbene, l'istruttoria esperita ha acclarato che nella gara n.2 programmata per le ore 10,00, Quattro Coastal Rowing Master F Finale, alla chiusura delle iscrizioni, sono risultati iscritti unicamente gli equipaggi (23) e (14) dell'Affiliato SANREMO AC.

Quindi, la gara trovava svolgimento alle ore 10,00 del 02 giugno 2022, successivamente la stessa veniva certificata sui "Risultati Gare" ufficiali ed i due equipaggi erano classificati come segue: "Gara 2, ore 10,00 Quattro Coastal Rowing Master F Finale : 1° SANREMO AC (14) (30:32:10), 2° SANREMO AC (23) (31:38:20).

17. Ciò posto, si riporta di seguito l'esame delle memorie depositate:

- dall'Affiliato SANREMO AC il 15 e 23 giugno e 5 e 14 luglio;
- dal Comitato Regionale FIC Liguria il 15 luglio.
- Osservazioni e Contestazioni 1,2,3,4 del 23 giugno e congiuntamente Osservazioni 1 del 15 luglio.

Il p.12 del Bando di Regata sancisce: *"..per quanto non contemplato nel presente bando valgono le disposizioni....."* dello Schema Strutturale Organizzativo Trofeo "Lido Filippi" che nella Sezione " CATEGORIE AMMESSE E LIMITAZIONI" prevede al 3° comma: *"Per riferimento normativo si rimanda.....all'appendice 2 del "Regolamento Master"...."*

Pertanto, la regata de qua deve trovare riferimento normativo anche nell'Appendice 2 del Regolamento Master e di conseguenza essa soggiace al disposto ex p.1 delle Generalità delle Appendici al Regolamento Master. In aggiunta, la gara nazionale del presente procedimento è valida per classifica del "Trofeo Lido Filippi 2022".

- Osservazione e Contestazione 5 del 23 giugno, Osservazioni 3 e 6 della memoria del 15 giugno, Osservazioni 1,3 e 4 e 6 del 5 luglio e congiuntamente Osservazioni 1 del 15 luglio.

Il p.3 delle "Generalità" alle APPENDICI AL REGOLAMENTO MASTER recita: *"3. L'iscrizione di un equipaggio misto- ove permesso- dovrà essere effettuata dal soggetto affiliato al quale appartengono il maggior numero di canottieri componenti l'equipaggio. Il titolo di Campione Italiano verrà assegnato al soggetto affiliato che ha iscritto l'equipaggio ."*

Inoltre, l'APPENDICE 2 al REGOLAMENTO MASTER prevede all'art.2:....." *Le gare 4x+ saranno aperte anche a equipaggi misti societari con un massimo di 1 vogatore su 4 appartenente ad altro soggetto affiliato.*

Pertanto, dal combinato disposto delle suesposte prescrizioni, l'equipaggio SANREMO AC (1 Misto) (14) dovrà essere considerato , nel contesto della presente regata, quale equipaggio dell'affiliato SANREMO AC che ha effettuato l'iscrizione per competere con lo stesso ai fini della classifica per il Trofeo Filippi2022.

- Osservazione e Contestazione 6 del 23 giugno e congiuntamente Osservazioni 1 del 15 luglio.

Lo Statuto Federale, all'art. 96- Norme di attuazione statuisce:

“1. Le norme di attuazione del presente Statuto e quelle complementari per il buon funzionamento della Federazione sono contenute:

- a) nel Regolamento Organico*
- b) nel Regolamento di Giustizia Federale*
- c) nel Regolamento di Amministrazione e Contabilità*
- d) nel Codice di Gara*
- e) nel Regolamento del Collegio dei Giudici Arbitri*
- f) nel Regolamento della Commissione Tecnica*
- g) nel Regolamento della Commissione Federale Atleti*
- h) nelle Norme sportive Antidoping.*

2. I predetti regolamenti sono soggetti ad approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI escluso quello indicato al comma 1 lett. c) e lett. h).”

In relazione a quanto sopra, si rileva che “ *la normativa indicata dal Giudice Sportivo*” trova la legittimità della sua applicazione anche perché essa costituisce **Appendice al Regolamento Master** e non costituisce atto soggetto ad approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

- Osservazione e Contestazione 7 del 23 giugno e congiuntamente Osservazioni 5,7 e 11 del 15 giugno, nonché osservazioni 1 e 2 del 5 luglio e Osservazione 6 del 14 luglio.

L'art.10.4 del Regolamento Organizzativo delle Regate recita:”...*Sulla base delle statistiche pubblicate subito dopo la chiusura delle iscrizioni (società ed equipaggi) saranno consentite entro 24 ore, le variazioni per gli equipaggi unici iscritti o più equipaggi dello stesso affiliato iscritti nella stessa specialità...*”

Inoltre, il p.5 del Bando di Regata stabilisce: “5. *Iscrizioni: on-line.....con pubblicazione statistica sul sito www.canottaggio.org che costituirà avviso per unici iscritti.*”

Pertanto, l'Affiliato SANREMO AC , ai sensi delle richiamate disposizioni , all'esito della pubblicazione delle statistiche equipaggi iscritti *ha ricevuto avviso* della iscrizione nella gara Quattro Coastal Rowing Master F dei soli due propri equipaggi e conseguentemente prendendo cognizione della irregolarità in caso della loro partecipazione, avrebbe potuto riscrivere i predetti ad altra/e gara/e.

Inoltre, si soggiunge che la norma invocata dal G.S.N. non è derogabile e quindi risulta vincolante non solo per il COL che avrebbe dovuto annullare la gara, ma anche per l'Affiliato, che per quanto evidenziato ha consentito che i propri equipaggi partecipassero alla gara.

- Osservazione 10 del 15 giugno.

La gara presa a riferimento dall'Affiliato, e cioè la gara n. 53, 2x Master F inserita nella Regata di interesse regionale di Genova del 25 aprile 2021, non è comparabile con la gara dell'odierno procedimento in quanto essa non era valida per classifiche nazionali né per classifiche di Trofei Nazionali.

Infine, relativamente alla richiesta del 23 giugno di riconoscimento dei punteggi di partecipazione, si rileva non potersi aderire atteso che lo “Schema Strutturale

Organizzativo Trofeo "Lido Filippi" 2022 prevede nella Sezione " PUNTEGGIO" l'assegnazione dei soli punteggi di classifica secondo la tabella ivi allegata.

- Osservazione 4 del 5 luglio.

L'attestazione di regolarità delle iscrizioni di cui al documento ex art. 6 del RoR non costituisce deroga all'obbligo da parte dell'Affiliato di osservanza della prescrizione di cui trattasi.

- Osservazione 6 del 5 luglio, nonché Osservazione 7 del 14 luglio.

Nella consapevolezza di non poter partecipare alla gara per la violazione della prescrizione sopra riportata, l'Affiliato avrebbe potuto rappresentare al COL la mancata presenza dei due equipaggi, sia all'esito della pubblicazione della statistica equipaggi iscritti ed al più tardi in fase di accreditamento, e ciò avrebbe scongiurato l'applicazione da parte del COL delle multe ex 24.1 del RoR.

- Osservazione 7 del 5 luglio, e congiuntamente Osservazione 3 del 15 luglio.

L'art.6 del RoR stabilisce che " *..Al termine dell'accreditamento il Presidente di Giuria subentra nella direzione diretta della fase sportiva delle gare..*" significando che la verifica della regolarità delle iscrizioni rientra nelle competenze del COL nella sua conoscenza degli atti d'iscrizione e nella potestà autorizzativa.

- Osservazioni 8 e 9 del 5 luglio.

Si concorda con quanto rilevato dall'Affiliato, ma si sottolinea che il GSN non ha contestato la violazione del p.10 dell'allegato "A" allo Statuto Federale.

- Osservazione 1 del 14 luglio.

Conformi alle procedure sono stati i procedimenti di cui all'Ord.1/001/22 ed al Provvedimento datato 08/07/2022, infatti:

1) È stato richiesto al Segretario Generale della FIC se la Regata de qua " *è stata gestita per i controlli ex art.6 del RoR dalla Federazione?*" Detto quesito è stato posto con Ordinanza Istruttoria, ai sensi dell'art. 37.2 del Regolamento di Giustizia Federale (" 2. Il Giudice Sportivo...assume ogni informazione che ritiene utile ai fini della pronuncia...").

2) Tutt'altro è il provvedimento dell'8 luglio, con il quale , ai sensi dell'art. 37.2 del RGF, ("2....Se rinvia a data successiva la pronuncia ne dà comunicazione agli interessati."), a seguito anche di acquisizione della risposta dell'Ufficio gestione gare della Federazione, nel definire le contestazioni ai vari soggetti interessati, il GSN rinvia la data della pronuncia.

Comunque,

3) L'art.22 del RGF statuisce:" 1. *Gli Organi di Giustizia esercitano tutti i poteri intesi al rispetto dei principi di cui all'art.2 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI e 57 dello Statuto...*" Infatti, il Codice della Giustizia Sportiva del CONI recita: " *Art.2-Principi del processo sportivo...6. Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile,nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.*"

- Osservazioni 5 del 5 luglio.

Deve constatarsi invero la condivisibilità di quanto sostenuto dall'Affiliato in merito alla buona fede dimostrata nel caso de quo.

In particolare, dal comportamento tenuto dal predetto risaltano i contorni di un errore scusabile determinato sostanzialmente :

- dalla farraginosità delle Carte Federali, caratterizzate da un sistematico rinvio tra norme e disposizioni di diverso grado e diversa collocazione, non sempre di agevole interpretazione;

- l'induzione in errore da parte dell'autorità competente, ovverosia nel caso in esame, il COL, l'Organo periferico regionale ed il Presidente di Giuria che nelle loro funzioni non hanno evidenziato né all'inizio, né nel corso ed infine neanche alla conclusione della gara, alcuna violazione della prefata prescrizione, consentendo la premiazione e la pubblicizzazione dei risultati.

Sul punto appare illuminante la seguente massima della Suprema Corte: "La cosiddetta *buona fede è configurabile ove la mancata coscienza dell'illiceità del fatto derivi non dall'ignoranza della legge, ma da un elemento positivo e cioè da una circostanza che induce nella convinzione della sua liceità, come un provvedimento dell'autorità amministrativa, una precedente giurisprudenza assolutoria o contraddittoria, una equivoca formulazione del testo della norma.*" (Cass. Sez. Terza Penale, n.24585/17).

Dimodochè non si ritiene che l'Affiliato SANREMO AC, in persona del Presidente *pro tempore* Dr. Sergio Tommasini, abbia posto in essere alcun comportamento suscettibile di violare i principi di lealtà e correttezza ex art.3 p.1, lett.a) del RGF.

- Osservazioni 2, 3, 4 e 5 del 14 luglio.

Nel richiamare le deduzioni di cui al p.3 della suesposta Osservazione 1 del 14 luglio, si ritiene non condivisibile l'assunto di irrivalenza delle email dell'Ufficio gestione gare della Federazione. Inoltre si osserva che la gara de qua è stata gestita direttamente, consapevolmente ed in conformità alle norme vigenti e al Bando di Regata, dal COL, come si rileva dal documento prodotto ex art. 6 del RoR (con la specifica attestazione di corretto assolvimento dei compiti previsti - tra cui il controllo delle iscrizioni-), nonché dal p.5 del Bando di Regata ove, tra l'altro risalta che i moduli di iscrizione mod. C1 dovevano pervenire localmente" al COL/ segreteria gare all'indirizzo di posta elettronica schenone.foce@gmail.com". Pertanto, tenuto altresì conto di quanto stabilito ai punti 1, 8 e 9, emerge che il predetto Bando di Regata costituisce il formale riconoscimento federale delle incombenze a carico del COL e del Comitato Regionale; né risultano, evidentemente, agli atti della Regata richieste di intervento della Federazione ai sensi del citato art.6 del RoR., fatte dal COL/ dall'Organo periferico regionale.

Tuttavia, deve rilevarsi che risulta condivisibile quanto osservato dall'Affiliato riguardo l'assenza di prove alcune in atti relativamente: al corretto funzionamento della funzione automatica di annullamento gara, al riconoscimento dell'operatore incaricato ad operare sul "sistema", alla certezza che il sistema di "annullamento" sia forzabile dall'operatore; né tanto meno è stata data la prova che laddove la forzatura sia stata volontariamente effettuata, ciò "*sia stato fatto per favorire la società iscritta piuttosto che per consentire l'effettuazione di una regata in più a fini propagandistici e promozionali.*"

Pertanto, non si ravvisa prova certa che il COL ed il Comitato Regionale FIC Liguria abbiano posto in essere una condotta dolosa o colposa nell'impiego del sistema telematico ed informatico di gestione gara e nelle funzioni di cui agli artt.5 6 del RoR e per l'effetto non si ritiene sussistere alcun comportamento suscettibile di violare i principi di lealtà e correttezza ex art.3 p.1, lett.a) del RGF.

E' pacifico, infine, sottolineare la completa estraneità dell'Affiliato SANREMO AC all'impiego del prefato sistema di gestione gare.

- Osservazioni 2 del 15 luglio.

Si premette che ai sensi dell'art.37.2 del RGF, "*Il Giudice sportivo, anche mediante audizioni, assume ogni informazione che ritiene utile ai fini della pronuncia.*"

Pertanto, nel caso di specie, il 5 luglio, venivano richieste alla Federazione basilari informazioni inerenti i propri sistemi telematici ed informatici finalizzati alla gestione

delle regate. Il riscontro federale costituito dalle due mail del 6 e 7 luglio veniva prontamente comunicato alle parti con il Provvedimento di rinvio della pronuncia di questo GSN del 8 luglio, che *“concedendo termine per l'invio di memorie e documenti non oltre due giorni prima della pronuncia”*, ha garantito il rispetto dei principi di parità delle parti, del contraddittorio e del giusto processo.

Ad ogni buon conto si deve constatare la condivisibilità di quanto osservato dal Comitato Regionale con le lamentate problematiche procedurali e relazionali Federazione/Comitato Regionale COL, inerenti l'impiego e l'affidabilità del sistema federale di gestione delle gare. Inoltre, si registra l'assenza di prove: *“che il sistema abbia annullato in automatico la gara in questione”*, né tantomeno che ci sia stata una forzatura dall'operatore addetto; non potendosi, pertanto, escludere *“un qualche errore di sistema”* che evidentemente costituisce un'ipotesi di caso fortuito.

Pertanto, ancora deve ravvisarsi l'assenza di prove certe che il Comitato Regionale FIC Liguria ed il Comitato Organizzatore Locale, abbiano posto in essere una condotta dolosa o colposa nell'impiego del sistema telematico ed informatico di gestione gara e nelle funzioni di cui agli artt.5 e 6 del RoR, e per l'effetto non si ritiene sussistere alcun comportamento suscettibile di violare i principi di lealtà e correttezza ex art.3 p.1, lett.a) del RGF.

18. A. Sulla gara.

In definitiva deve certificarsi la irregolarità della gara 2 del 02 giugno, Ora 10,00, Quattro Coastal Rowing Master F Finale, che doveva essere annullata per violazione della prescrizione ex p.1 delle *“Generalità”* alle Appendici al Regolamento Master.

Pertanto questo GSN dispone l'annullamento della predetta gara e per l'effetto dispone la non classificazione degli equipaggi SANREMO AC (14) e SANREMO AC (23), i quali di conseguenza non avranno diritto ai punteggi validi per la classifica del Trofeo *“Lido Filippi”* 2022.

B. Sul comportamento dell'Affiliato SANREMO AC.

All'esito dell'istruttoria esperita, non si ritiene che l'Affiliato SANREMO AC, in persona del Presidente *pro tempore* Dr. Sergio Tommasini, abbia posto in essere alcun comportamento suscettibile di violare i principi di lealtà e correttezza ex art.3 p.1, lett.a) del RGF e per l'effetto si dichiara il non doversi procedere.

C. Sul comportamento del Comitato Organizzatore Locale (COL).

All'esito dell'istruttoria esperita, non si ritiene che il Comitato Organizzatore Locale della Regata del TROFEO TAPPA FILIPPI 2022 di Genova del 2 giugno 2022, in persona del Presidente *pro tempore* Dr. Aurelio Francese, abbia posto in essere alcun comportamento suscettibile di violare i principi di lealtà e correttezza ex art.3 p.1, lett.a) del RGF e per l'effetto si dichiara il non doversi procedere.

D. Sul comportamento del Comitato Regionale FIC Liguria.

All'esito dell'istruttoria esperita, non si ritiene che il Comitato Regionale FIC Liguria, in persona del Presidente *pro tempore* avv. Carola Maccà, abbia posto in essere alcun comportamento suscettibile di violare i principi di lealtà e correttezza ex art.3 p.1, lett.a) del RGF e per l'effetto si dichiara il non doversi procedere.

E. Nella presente Pronuncia per quanto concerne le conclusioni di cui in A. si è tenuto altresì conto della consolidata giurisprudenza del GSN per casi analoghi e per quanto riguarda le valutazioni di cui in B,C,D si è ritenuto altresì conto dell'assenza di

precedenti disciplinari a carico degli interessati ed inoltre del comportamento complessivamente tenuto nel corso del presente procedimento, caratterizzato da un'ampia collaborazione, che ha apportato pregnanti evidenze a riprova della veridicità dei fatti occorsi in occasione della manifestazione de qua.

PQM

IL Giudice Sportivo Nazionale della FIC

Dispone l'annullamento della gara 2 del 2 giugno 2022, ore 10,00 QUATTRO COASTAL ROWING Master F,Finale e per l'effetto dispone la non classificazione degli equipaggi SANREMO AC (14) composto dalle atlete Porcellana Micaela, Crespi Stefania, Ricci Cristina, Taggiasco Fulvia, tim. Rosso Fabrizio ed equip. SANREMO AC (23) composto dalle atlete Negri Desiree, Balestra Milena, Ricci Fabienne, Panzalis Manuela, tim. Buquicchio Giovanni; conseguentemente i predetti equipaggi non avranno diritto ai punteggi validi per la classifica del Trofeo " Lido Filippi" 2022 .

Per la qual cosa:

I. Il Segretario Generale della FIC è pregato di predisporre, a cura della competente struttura federale/esofederale:

a) l'inserimento sul "Programma Ufficiale" di Regata, in corrispondenza della gara 2 la dicitura "GARA ANNULLATA" (Pronuncia 002/2022 GSN);

b) l'inserimento nei "Risultati Ufficiali" di Regata, in corrispondenza della gara 2 la dicitura "GARA ANNULLATA" (Pronuncia 002/2022 GSN).

II. Dispone il non doversi procedere nei confronti del Comitato Regionale FIC Liguria, in persona del Presidente *pro tempore* avv. Carola Maccà.

III. Dispone il non doversi procedere nei confronti de Comitato Organizzatore Locale della Regata del TROFEO TAPPA FILIPPI 2022 di Genova del 2 giugno 2022, , in persona del Presidente *pro tempore* Dr. Aurelio Francese.

IV. Dispone il non doversi procedere nei confronti dell'Affiliato SANREMO AC, in persona del Presidente *pro tempore* Dr. Sergio Tommasini.

V. Manda alla SOG per la tempestiva comunicazione ai legali rappresentanti degli Affiliati:SANREMO AC, ROWING GE, SANTOSTEFANO, al Presidente del COL della Regata Nazionale TROFEO TAPPA FILIPPI 2022 di Genova del 2 giugno 2022, al Presidente del Comitato Regionale Liguria, al Presidente di Giuria della Regata Nazionale TROFEO TAPPA FILIPPI 2022 di Genova del 2 giugno 2022,(per tramite la CDA), al Segretario Generale della FIC.

VI. La presente Pronuncia sia tempestivamente pubblicata ai sensi delle vigenti disposizioni.

Roma 20 luglio 2022

Il Giudice Sportivo Nazionale
Dr. Nicola Moschella

